

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1996

concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per alcune malattie dei pesci (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danimarca)

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(96/717/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

La Comunità concede alla Danimarca un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per talune malattie dei pesci di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE.

considerando che, all'allegato B della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, lo Statens Veterinære Serumlaboratorium di Århus, Danimarca, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per alcune malattie dei pesci considerate all'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup>;

*Articolo 2*

Lo Statens Veterinære Serumlaboratorium di Århus, Danimarca, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti nell'allegato C della direttiva 93/53/CEE; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio;

*Articolo 3*

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

*Articolo 4*

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Danimarca,
- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Danimarca entro il 1° marzo 1998.

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

*Articolo 5*

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88<sup>(6)</sup>;

*Articolo 6*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 23.

(4) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.